

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 66

<<Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028>>

presentato dalla Giunta regionale il 14 novembre 2025

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (1.1) **RICOLLOCATO S. 2.24.3**

1. Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Al comma 4 dell'articolo 131 della legge regionale n. (61_55) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 novembre 2025 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia) le parole <<indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ciascun esercizio di vicinato gestito>>.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.2) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. Alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 4, 4 bis, 5 e 6 dell'articolo 79, dopo le parole <<Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile>> sono aggiunte le seguenti parole <<- Società benefit>>;

b) ai commi 2 e 4 dell'articolo 80, dopo le parole <<Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile>> sono aggiunte le seguenti parole <<- Società benefit>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, Relatore di maggioranza

Subemendamento modificativo all'emendamento 1.2.1 (1.2.0.1) **RITIRATO**

1. La lettera A) dell'emendamento C. 1.2.1 è soppressa.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento sopprime una parte dell'emendamento 1.2.1.

Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (1.2.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. Alla legge regionale 14 luglio 2025, n. 10 (Misure per la competitività delle imprese attraverso l'ottenimento e il mantenimento delle certificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è soppressa;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le imprese beneficiarie devono essere in stato di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali all'atto della concessione del contributo.>>;

c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<2. Per ciascun bando annuale ogni impresa può presentare una sola domanda riferita a spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la domanda stessa e riferita alternativamente:

a) a una sola certificazione;

b) a una certificazione integrata o combinata considerata come un'unica certificazione;

c) a un'attestazione o a un accreditamento;

d) ad un rinnovo o adeguamento delle certificazioni, attestazioni o accreditamenti già esistenti;

e) ad una diagnosi energetica.>>;

d) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

e) il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<5. La domanda di cui al comma 2 è presentata unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta. Gli incentivi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.>>;

f) la prima parte del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile fino all'importo massimo di seguito indicato:>>.>>.

B) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su istanza del beneficiario, una proroga dei termini di rendicontazione concernenti le domande di cui al Decreto n° 3295/PROTUR del 23/12/2021 per i contributi degli interventi di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) a valere sul Fondo contributi imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), non superiore a dodici mesi dall'ultima scadenza, purché il beneficiario abbia richiesto l'ulteriore proroga entro la scadenza del termine precedente.>>.

Nota tecnica: Con il presente emendamento, alla lettera A) si apportano alcune modifiche tecniche alla legge regionale 10/2025, al fine di aggiornarla dopo l'esperienza del primo bando.

Con la lettera B) autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un'ulteriore proroga dei termini di rendicontazione nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto la proroga entro la scadenza del termine precedente.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.2.2) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. PromoTurismoFVG è autorizzata a impiegare le risorse non utilizzate nell'ambito delle attività correlate all'evento GO!2025 per la copertura delle attività promozionali concernenti gli eventi conseguenti al conferimento al Comune di Pordenone del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2027, come deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MORETTI, CARLI, FASIOLO, MARTINES, CELOTTI, MENTIL

Emendamento aggiuntivo (1.3) **RICOLLOCATO 4.2.1**

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. All'articolo 51 ter, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", la lettera d) è soppressa.>>.

Nota: l'emendamento non presenta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.1) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è sostituito dal seguente:

<<1. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata, per unità amministrativa e zona di produzione, la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili sul territorio regionale, distinte in varietà idonee alla coltivazione e varietà in osservazione, ed è altresì disciplinata la relativa procedura.>>.

8 ter. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2007, come modificato dal comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina dettata dal decreto

del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia).>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economiche, la procedura per la gestione economica della spesa, le funzioni e gli adempimenti dell'economista per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari forestali e ittiche e in particolare del Corpo forestale regionale, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto legislativo 118/2011.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

LIGUORI, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, BULLIAN

Emendamento aggiuntivo (2.2) **RITIRATO**

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) dopo la parola <<zootecnica>> sono aggiunte le seguenti: <<, di viticoltura, frutticoltura, orticoltura e floricoltura>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Nell'era dell'intelligenza artificiale, nonostante le capacità produttive dei floricoltori di adeguarsi alle normative europee in termini di coltivazioni, con tecniche sperimentali votate alla riduzione e sprechi dell'acqua, dei concimi, con una riduzione di circa l'80% dei fitofarmaci, sostituendoli con microrganismi della rizosfera, repellenti e insetti utili, riducendo il consumo di fonti fossili per il riscaldamento delle serre con fonti energetiche del tipo fotovoltaico e cippato di legno, la continua ricerca in loco di tecniche sempre più affinate, la floricoltura vive attualmente un gap tecnico sulle forme di lavorazione all'interno delle serre. Per affrontare queste sfide, si rende necessario, l'ammodernamento delle attrezzature per la lavorazione del processo produttivo, con invasatrici, decastatori di vasi e di vassoi, trapiantatrici, nastri trasportatori e robot per il caricamento dei vasi. Tutto ciò per migliorare il livello lavorativo degli operatori e rendere più economico e funzionale tutto il sistema produttivo.

Per raggiungere l'obiettivo si richiama il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29/1967 così recita "Art. 5 Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei produttori agricoli singoli od associati, nonché degli Enti ed istituti di cui all'art. 2, quinto comma, per iniziative inerenti ai settori articolo e floricolo, e cioè manufatti fissi o mobili per la forzatura e la protezione delle piante ed attrezzature connesse, macchine atte alla sterilizzazione del terreno e altre piccole macchine motrici ed operatrici, attrezzature necessarie per la lotta antiparassitaria, dissodamenti, sistemazioni del terreno (ivi compresi i muri di sostegno) e impianti irrigui". Con l'ordine del giorno n. 6 Collegato al disegno di legge n. 32 <<Legge di stabilità 2025>> la giunta regionale si è impegnata a valutare l'inserimento, nell'ambito del "Programma Valore Agricoltura", di misure e interventi adeguati a promuovere l'ammodernamento delle imprese agricole regionali che operano nel settore della floricoltura.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.3) **Subemendamento orale della Giunta regionale la lettera c) del punto A) è soppressa. APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<13 bis. Per l'accoglimento in spazi aperti previsto dal comma 8, lettera b), possono essere utilizzate anche unità abitative mobili, installate nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, comprese le tende glamping, purché sia garantita la prevalenza del numero di piazzole o unità di sosta destinate alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.>>.

b) il comma 5 quater dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili rimovibili che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

c) dopo il comma 5 quater dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<<5 quinquies. Per le strutture ricettive di cui al comma 5 quater:

a) non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);

b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;

c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;

d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso aziendale, qualora l'azienda agrituristica ne disponga di idonei accessibili dall'esterno.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) sono aggiunte le seguenti parole: <<Per l'attuazione dei programmi nazionali, la Regione può partecipare al finanziamento delle opere gestite dai Consorzi medesimi.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del contesto internazionale caratterizzato dagli accordi per la riduzione delle emissioni di gas serra, promuove il contributo alla sostenibilità ambientale ottenuto attraverso l'adozione di "buone pratiche agricole e forestali" che favoriscano la transizione a tecnologie e sistemi a ridotto impatto di carbonio o decarbonizzanti e che siano rivolte alla generazione di crediti di carbonio (Carbon Credits) su base volontaria.

8 ter. In attuazione delle finalità di cui al comma 8 bis, la Giunta regionale può impartire all'Amministratore del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) specifici indirizzi per la sottoscrizione di accordi con le banche convenzionate, diretti a valorizzare i crediti di carbonio certificati da Soggetti ed Enti accreditati, consentendo che siano impiegati anche per il rimborso alle banche dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo. La restituzione al Fondo della provvista avviene esclusivamente in forma monetaria.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.1) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 bis. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<4. Restano ferme le disposizioni e le procedure della legge regionale 9/2007 per le sistemazioni idraulico forestali di cui all'articolo 32 e le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) per gli interventi su corsi d'acqua oggetto di delega ai Consorzi di bonifica per finalità di bonifica e irrigazione delle aree agricole.>>.

b) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

<<3. Le varianti sostanziali, oltre a quelle indicate dall'articolo 49, comma 1, del regio decreto 1775/1933, sono quelle che prevedono, per le derivazioni di acque superficiali, l'utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche dell'impianto di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata massima derivata, superiore al 10 per cento.>>.

c) al comma 4 dell'articolo 47 le parole <<Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono varianti non sostanziali le richieste di variante della concessione non ricomprese tra quelle indicate ai commi 2 e 3,>>.

9 ter. I procedimenti di variante di cui all'articolo 47 della legge regionale 11/1015 per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore del comma 9 bis, lettere b) e c) della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. Ai commi 27 e 34 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017) la parola: <<pubblici>> è soppressa.>>

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai Comuni di Muggia, Monrupino e Sgonico, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti), con determinazione della Provincia di Trieste 31 luglio 2015, n. 1739, fermo restando quanto previsto al comma 9 quater.

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis, i Comuni di Muggia, Monrupino e Sgonico entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo, corredata dall'indicazione dell'importo complessivo della spesa sostenuta e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

9 quater. Il contributo spettante è rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso di cui al comma 9 bis.

9 quinquies. Qualora l'istanza di conferma del contributo non sia presentata nei termini di cui al comma 9 ter, il contributo di cui al comma 9 bis è revocato.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CONFICONI, MENTIL, MORETTI, FASIOLO, COSOLINI, MARTINES

Emendamento modificativo (3.2) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. La lettera y del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2015 è sostituita dalla seguente:
<<Art. 8

y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume e la loro attuazione da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.>>.

CALLIGARIS, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (3.3) **RICOLLOCATO 7.10.1**

1. All'articolo 3, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Il comma 4, dell'articolo 42, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

<<<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.>>.>>. Nota tecnica: L'emendamento semplifica la dispersione delle ceneri ove la volontà del defunto non sia stata manifestata.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, MORETTI, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (3.4) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis. All'articolo 5 comma 3 lettera g della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, le parole <<da attuare sul territorio regionale.>> sono sostituite dalle seguenti:

<<da attuare nei diversi ambiti del territorio regionale>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nota: Secondo un equilibrato ed armonico modello di sviluppo, il presente emendamento risponde all'esigenza di garantire una pianificazione per ambiti territoriali delle strategie energetiche necessarie al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.5) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) le parole <<delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti <<della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile>>. 9 ter. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) sono abrogati.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: al pari di quanto previsto dal DDL 65 si internalizza la gestione dei contributi erogati per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.6) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Al comma 7 dell'articolo 4 dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10

novembre 2015, n. 26), le parole <<delle Camere di commercio competenti per territorio>> sono sostituite dalle seguenti <<della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile>>.

9 ter. I commi 9 e 10 dell'articolo 4 dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono abrogati.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: al pari di quanto previsto dal DDL 65 si internalizza la gestione dei contributi erogati per l'acquisto di una bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.7) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 25 le parole <<delle Camere di commercio competenti per territorio>> sono sostituite dalle seguenti <<della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile>>;

b) La lettera b) del comma 27 è abrogata;

c) I commi 28 e 30 sono abrogati.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: al pari di quanto previsto dal DDL 65 si internalizza la gestione dei contributi erogati per la rottamazione di veicoli usati di classe da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1, nuovi o usati a "Km 0", rientranti nella classe Euro 6 o con alimentazione ibrida o con alimentazione elettrica.

MARTINES, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, COSOLINI

Emendamento modificativo (3.8) **RITIRATO**

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis. All'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

1 ter. Nella fattispecie in cui l'operazione societaria di cui al comma 1 preveda l'aggregazione di tre o più società, le domande provenienti da Comuni che detengono una partecipazione nelle società in house incorporande di cui al comma 1 bis sono da intendersi per ogni singola società oggetto di incorporazione.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nota: Il senso di questo emendamento sta nella necessità di chiarire la sua applicazione nel caso di operazioni di fusioni per incorporazione dove le società incorporate siano più di una.

In questo caso l'importo di 4 milioni di euro limite indicato nel relativo regolamento applicativo dell'attuale normativa deve intendersi valido per le richieste dei comuni soci di ogni società incorporata.

PELLEGRINO, HONSELL

Emendamento aggiuntivo (3.9) **RITIRATO**

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 3, comma 4, della Legge Regionale 2/2025, dopo le parole:

<<Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, per i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici>> sono aggiunte le seguenti:

<<e di almeno 500 metri per gli impianti di produzione di biogas e biometano.

Le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le aree situate entro le suddette fasce di rispetto, non possono in ogni caso essere qualificate come idonee, né possono essere considerate idonee

le aree in cui le caratteristiche degli impianti da realizzare risultano in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera m), del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.>>.

Nota: Il seguente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'emendamento proposto intende integrare l'articolo 3, comma 4, della Legge regionale 2/2025, al fine di adeguare integralmente la disciplina regionale in materia di aree idonee per impianti da fonti rinnovabili ai vincoli costituzionali, ai limiti inderogabili stabiliti dal legislatore statale e alle prescrizioni cogenti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).

L'esigenza dell'intervento deriva in primo luogo dal fondamento costituzionale della tutela paesaggistica. L'articolo 9 della Costituzione dispone testualmente:

<<La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni>>.

Tale tutela costituisce un valore primario e assoluto, in posizione di preminenza rispetto all'esercizio delle funzioni amministrative e legislative regionali.

Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, all'articolo 2, comma 4, lettera m), stabilisce un limite immediatamente vincolante per le Regioni, prevedendo che:

<<Le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici>>.

Si tratta di una disposizione di legge statale rinforzata, la cui immediata cogenza è confermata dal comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, il quale stabilisce che: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee (...)"

L'articolo 3, comma 4, della L.R. 2/2025 recepisce solo parzialmente tale vincolo, limitandosi a prevedere fasce di rispetto per impianti eolici e fotovoltaici, ma senza estendere la disciplina agli impianti di biogas e biometano, sebbene questi ultimi presentino, dal punto di vista edilizio, infrastrutturale e paesaggistico, un impatto assimilabile ad altre tipologie impiantistiche soggette a fascia di protezione.

Questa omissione determina una disparità di trattamento irragionevole tra tipologie impiantistiche analoghe e configura un vuoto normativo suscettibile di rendere la L.R. 2/2025 in contrasto con i principi e criteri inderogabili stabiliti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, che impone alle Regioni di <<tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali>>, nonché con la lettera m) dello stesso comma, che vieta espressamente di qualificare come idonee aree in contrasto con le norme di attuazione dei piani paesaggistici.

L'assenza di una fascia di rispetto per gli impianti di produzione di biogas e biometano risulta inoltre incompatibile con le norme inderogabili della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), le quali garantiscono la tutela integrale dei beni culturali e paesaggistici e dei loro contesti, nonché con la prevalenza cogente delle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 145 del medesimo Codice.

Il Codice dispone infatti, all'articolo 145, comma 3:

<<Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico; sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province; sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici; stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad

incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette>>.

Ne consegue che la L.R. 2/2025 non può consentire la qualificazione come "area idonea" in presenza di norme e fasce di protezione paesaggistiche.

Il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli-Venezia Giulia, parte integrante e attuativa del Codice, contiene una disciplina sistematica che impone di escludere nuove opere di forte impatto dalle aree sensibili.

L'articolo 16 delle NTA (Ambiti di paesaggio) stabilisce che:

<<Il territorio regionale è articolato nei seguenti dodici Ambiti di paesaggio (...)>> e che tali ambiti sono individuati sulla base di fattori quali <<gli aspetti identitari e storico-culturali>> e <<le figure territoriali di aggregazione dei morfotipi>>, con conseguente obbligo per qualsiasi intervento di assicurare coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con la disciplina d'uso dell'ambito.

L'articolo 18 (Siti UNESCO) delle NTA chiarisce che il PPR recepisce tali siti come <<ulteriori contesti>>, con specifica disciplina d'uso e obbligo di salvaguardia delle loro visuali, aree tampone e zone di percezione.

L'art. 41, c. 2, lett. d) delle NTA del PPR, stabilisce che, nelle aree riconosciute quali ulteriori contesti: <<non sono ammissibili interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza>>.

Questa previsione esclude in radice l'insediamento di impianti produttivi o infrastrutturali ad elevato impatto visivo, tra cui quelli di biogas e biometano, qualora possano alterare visuali, coni ottici o rapporti percettivi.

L'art. 41, c. 3, delle NTA del PPR dispone inoltre:

<<Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale individuano le aree di interferenza visiva all'esterno dell'ulteriore contesto (...) e definiscono la disciplina d'uso atta alla salvaguardia dei coni ottici e delle vedute ed al miglioramento della qualità percettiva complessiva del bene storico culturale e del suo contesto di giacenza>>.

Ne deriva che la tutela paesaggistica non riguarda solo il perimetro del bene culturale, ma anche le aree esterne, qualora incidano sui coni ottici e sulle percezioni visuali, impedendo insediamenti che compromettano la qualità scenica del contesto.

L'articolo 42 (Categorie di ulteriori contesti) delle NTA del PPR stabilisce, per le strade panoramiche e i percorsi di valore paesaggistico, che non sono ammissibili <<interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi>> o <<occludano le visuali panoramiche>>, principi che si applicano anche agli impianti energetici, essendo opere di rilevante impatto visivo.

Tali norme, cogenti, inderogabili e prevalenti sulla legislazione regionale, impongono che gli impianti industriali ad alto impatto, come quelli di biogas e biometano, non possano essere collocati in prossimità di beni culturali, contesti tutelati, ambiti di valore paesaggistico o coni visuali sensibili.

L'emendamento proposto, introducendo una fascia minima di rispetto di 500 metri anche per gli impianti di biogas e biometano ed esplicitando il divieto di qualificare come idonee le aree in contrasto con le norme del PPR, consente di:

- allineare la L.R. 2/2025 al vincolo statale di cui all'art. 2, comma 4, lettera m), del d.l. 175/2025;
- assicurare la conformità al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli artt. 135, 143 e 145;
- tutelare la coerenza costituzionalmente necessaria con l'articolo 9 della Costituzione;
- evitare l'illegittimità costituzionale della legge regionale, prevenendo contrasti con la disciplina paesaggistica cogente;
- colmare una lacuna normativa che consentirebbe localizzazioni incompatibili con la tutela del paesaggio e dei beni culturali.

L'emendamento è pertanto necessario, proporzionato e giuridicamente obbligato, affinché la disciplina regionale risulti pienamente conforme alla gerarchia delle fonti, ai vincoli statali e alla tutela paesaggistica costituzionalmente garantita.

PELLEGRINO, HONSELL

Emendamento aggiuntivo (3.10) **RITIRATO**

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis. Sono sottoposti all'obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale gli impianti per il trattamento biologico o anche chimico-fisico - quali, a titolo esemplificativo, digestori per la produzione di biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio - di reflui di allevamento, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.

9 ter. Sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale gli impianti che presentano una potenzialità di trattamento fino a un massimo di 500 tonnellate/giorno, a condizione che almeno il 75 per cento delle matrici trattate provenga da reflui di allevamento zootecnico.

9 quater. Con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità applicative, nonché le modalità di rendicontazione delle matrici utilizzate, al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste al comma 3 ter.>>.

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'emendamento introduce una specifica disciplina regionale in materia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) per gli impianti destinati al trattamento di reflui zootecnici, biomasse e altre matrici organiche. L'intervento si rende necessario per colmare un vuoto normativo e per assicurare un quadro di riferimento chiaro per la realizzazione e l'esercizio di tali impianti, sempre più diffusi nel territorio regionale anche in relazione allo sviluppo delle filiere agroenergetiche e dell'economia circolare. La disposizione stabilisce soglie precise per l'assoggettamento alla verifica di VIA, individuando una potenzialità superiore a 150 tonnellate/giorno come limite oltre il quale l'impianto è sottoposto a procedimento di screening ambientale. Allo stesso tempo, l'emendamento esclude dalla verifica gli impianti con capacità fino a 500 tonnellate/giorno qualora almeno il 75 per cento delle matrici trattate provenga da reflui zootecnici, riconoscendo la specificità di tali attività e il loro ruolo nel ciclo integrato delle produzioni agricole.

L'obiettivo è garantire una valutazione ambientale proporzionata, evitando aggravii procedurali non necessari, senza rinunciare alla tutela dell'ambiente e contribuendo a una maggiore certezza normativa per operatori e amministrazioni.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 3.10.1 (3.10.0.1) **APPROVATO**

1. Al comma 9 bis della lettera C dell'emendamento 3.10.1 dopo le parole: <<16 dicembre 2022>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché concessi ad A.S.P Ardito Desio e a COSELAG rispettivamente con i decreti del direttore di servizio competente in materia di transizione energetica n. 30876 del 16 dicembre 2022 e n. 46109 del 10 ottobre 2021>>.

Nota: Il subemendamento interviene ad ampliare la sfera dei beneficiari per i quali viene confermato il contributo ai quali si aggiunge anche l'Azienda per i servizi alla persona Ardito Desio e il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'area Giuliana.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.10.1) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 11 le parole: <<con legge finanziaria regionale>> sono soppresse;

b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Utilizzo di acque da parte di PromoTurismoFVG)

1. Al fine di garantire il rifornimento idrico per l'innevamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei comuni sedi di poli turistici, PromoTurismoFVG deriva l'acqua destinata al servizio di impianti o immobili in uso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, e all'articolo 42, comma 5, e a condizione che sia garantito l'utilizzo delle acque solo nei periodi di funzionamento dei sistemi di innervamento artificiale o nei periodi di ricarica degli eventuali bacini di accumulo.

2. L'utilizzo di acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40 né al provvedimento di concessione di cui all'articolo 42 ma al rilascio, su istanza corredata dei contenuti di cui all'articolo 38, comma 3, dell'autorizzazione per l'utilizzo delle acque da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche che acquisisce i pareri necessari tramite conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/1990.

3. Qualora l'utilizzo delle acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG sottenda, parzialmente, utenze di derivazione d'acqua preesistenti, l'istanza di cui al comma 2 è corredata dalla documentazione tecnico economica necessaria per regolare la sottensione tra le parti. Ai fini della conclusione del procedimento, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche recepisce l'eventuale accordo concluso dagli interessati ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).>>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, previo parere della Commissione tecnico-consulativa VIA.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale o suo delegato, previo parere della Commissione tecnico-consulativa VIA.>>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Campoformido, Palazzolo dello Stella e Palmanova, rispettivamente con i decreti del direttore del servizio competente in materia di transizione energetica n. 11866/GRFVG del 17 marzo 2023, n. 11756/GRFVG del 16 marzo 2023 e n. 30876/GRFVG del 16 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 13/2022 e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni di cui al comma 9 bis presentano domanda al servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il termine per la rendicontazione della spesa.>>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (3.11) **RICOLLOCATO 4.9.1 DEL DDL 67**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale, al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si fa direttamente carico della conseguente necessità di attuare, nei confronti della cittadinanza, degli enti locali e delle PMI, capillari azioni di informazione sulle Comunità energetiche rinnovabili promuovendone la conoscenza dei contenuti, degli scopi, delle regole di funzionamento, degli incentivi e dei benefici.>>.

<<1 ter. Per le finalità previste dal comma 1 bis, è autorizzata la spesa di 50.000 euro a valere per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 sulla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri Fondi, Titolo 1 - Spese correnti.>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011
ART. 49-----
| 2026: -50.000 | 2027: -50.000 | 2028: -50.000 |

Nota: Per sostenere efficacemente la diffusione delle CER è necessaria un'azione informativa sugli aspetti tecnico-economici, giuridici e sociali di una Comunità Energetica Rinnovabile. L'Amministrazione regionale ha le competenze per attivare nei confronti della cittadinanza un coinvolgimento efficace sul consumo sostenibile di energia ricavata da fonti rinnovabili e per promuovere il rilevante impatto sociale insito nella progettualità delle CER.

La capillarità dell'informazione è necessaria per introdurre i cittadini non solo ai personali benefici economici diretti e indiretti ma anche alla riflessione sulla dimensione sociale, necessaria per far comprendere i profili di innovazione e riattivazione delle relazioni e della partecipazione. Questo è rilevante fin dalle primissime fasi di costruzione della CER.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (3.12) **RICOLLOCATO 4.9.2 DEL DDL 67**

Dopo il comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'amministrazione regionale si impegna a garantire l'istituzione di una Posizione Organizzativa (PO) con adeguato personale dedicata esclusivamente ai Contratti di Fiume che supporti in soggetti promotori degli stessi nell'avvio e nella redazione di tutta la documentazione utile per il processo che porta alla sottoscrizione del singolo Contratto di Fiume;

<<1 ter l'amministrazione crei un capitolo dedicato alla costituzione di una posizione organizzativa con personale dedicato esclusivamente ai Contratti di Fiume e stanzi sul triennio 2026 -2028 euro 120.000 per ciascun anno>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011
ART. 49-----
| 2026: -120.000 | 2027: -120.000 | 2028: -120.000 |

MORETUZZO, LIGUORI, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 4.1 (4.0.1) **DECADUTO**

Al comma 9 bis come introdotto dall'emendamento 4.1, le parole <<dell'articolo 29>> sono sostituite dalle parole <<dell'articolo 19>>.

Nota: Trattasi di correzione di un mero refuso contenuta nell'emendamento 4.1.

LIGUORI, CAPOZZI, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, BULLIAN

Emendamento modificativo (4.1) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 9 è inserito il seguente

<<9 bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 3. (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. I procedimenti di cui al presente articolo sono completati anche in caso di premorienza del richiedente e la concessione del contributo può avvenire ai sensi dell'articolo 54 della Legge Regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

4 ter. Per contributi concessi a fronte di costi già sostenuti, in caso di premorienza del richiedente, al termine della procedura valutativa, l'eventuale contributo è riconosciuto agli eredi, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12 della presente legge.>>>.

Nota: con il presente emendamento si intende garantire maggiore certezza giuridica e tutela dei diritti in caso di premorienza del richiedente durante lo svolgimento di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi regionali erogati per il sostegno alle locazioni. In particolare, viene chiarito che i procedimenti devono comunque essere portati a termine anche in caso di decesso del richiedente, mentre per i contributi già oggetto di spese sostenute, una volta conclusa la fase valutativa, l'eventuale contributo spettante è riconosciuto direttamente agli eredi. La norma offre una risposta concreta alle situazioni in cui il decesso del beneficiario potrebbe, altrimenti, precludere l'accesso legittimo alle somme dovute, Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI, MASSOLINO

Emendamento modificativo (4.2) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 5, comma 161, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 la parola: <<2025>> è sostituita dalla seguente: <<2026>>.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende estendere al 2026 la validità della graduatoria e delle relative risorse inerenti alla misura prevista dalla L.R. 7/2024, art. 5, commi 196-200. Originariamente la misura aveva riscosso notevole riscontro con 178 istanze ammissibili per un totale di oltre 7,3 milioni di euro, ma le risorse iniziali avevano permesso di finanziare unicamente le prime 55 istanze. Con l'Assestamento di bilancio di luglio 2025 sono stati stanziati solo 600.000 euro, utili per scorrere una dozzina di posizioni. In una lettera del 4 agosto indirizzata ai Comuni interessati, l'Assessore regionale infrastrutture e territorio comunicava "che provvederà a mettere ulteriori risorse nelle prossime manovre finanziarie così da poter andare a soddisfare tutte le richieste presentate dai Comuni" e rafforzava il concetto concludendo che "Si rappresenta, pertanto, la volontà di questo Assessorato di dare soddisfacimento a tutte le domande in graduatoria". Tuttavia, la misura nella L.R. 7/2024 era valida solo per l'anno 2025, lasciando un centinaio di Comuni ancora esclusi, con un fabbisogno complessivo di oltre 4 milioni di euro. Per questi motivi l'emendamento estende l'annualità della norma al 2026, consentendo il reperimento delle risorse necessarie e lo scorrimento della graduatoria fino alla completa copertura delle domande ammissibili. In questo modo, i Comuni potranno completare l'acquisto dei macchinari e attrezzature necessari per reinternalizzare attività di manutenzione ordinaria, valorizzando le risorse locali e sostenendo l'efficienza della Pubblica Amministrazione nei piccoli enti territoriali.

MORETTI, CARLI, FASIOLO, MARTINES, CELOTTI, MENTIL

Emendamento aggiuntivo (4.2.1) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 51 ter, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", la lettera d) è soppressa.>>.

Nota: l'emendamento non presenta oneri finanziari.

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

Emendamento modificativo (4.2.2) **APPROVATO**

Dopo il comma 6 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti commi:

<<6 bis. All'art. 5 della legge regionale. 30 dicembre 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 38 le parole <<dell'articolo 2, comma 2, lettera a)>> sono soppresse;

b) dopo il comma 38 della legge regionale. 30 dicembre 2024, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

<<38 bis. Tra le manutenzioni di cui al comma 38, rientrano anche gli interventi preventivi sulla viabilità invernale, quali lo spargimento di sale e di materiale antisdrucciolo e gli interventi curativi, quali lo sgombero neve e l'eliminazione degli strati di ghiaccio>>.

c) al comma 39 le parole <<Servizio infrastrutture e opere strategiche>>sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio infrastrutture stradali e portuali>>.>>.

Note: Lettera A): la modifica si rende necessaria poiché la legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13, "Misure finanziarie multisettoriali 2025", è intervenuta modificando la legge regionale 14 maggio 2020, n. 7, "Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali".

Lettera B): si specificano, onde evitare problemi interpretativi, le ulteriori tipologie di manutenzione ordinaria.

Lettera C): si aggiorna la denominazione del Servizio.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, CARLI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (4.2.3) **INAMMISSIBILE**

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. All'articolo 5, comma 17, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole <<, da almeno cinque anni,>> sono soppresse.

Nota: Il presente emendamento non presenta oneri.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (4.2.4) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, nei limiti delle risorse già impegnate, i contributi alle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico concessi ai sensi dell'articolo 36, commi 4 e 4 ter della legge regionale 23/2007, dell'articolo 4, commi da 1 a 3 e da 23 a 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dell'articolo 6, commi da 1 a 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del Bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e dell'articolo 6, comma 14 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2020), e non ancora utilizzati dagli Enti locali beneficiari.

9 ter. Per le finalità di cui al comma 9 bis, i beneficiari inviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifica istanza al Servizio trasporto pubblico, mobilità e logistica della Direzione centrale infrastrutture e territori con l'indicazione del cronoprogramma aggiornato.>>.

La norma non comporta oneri finanziaria a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. All'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis, le parole: <<un apposito accordo>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'apposita convenzione>> e la parola: <<finalizzato>> è sostituita dalla seguente: <<finalizzata>>;

b) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:

<<2 quater. Le stazioni appaltanti del sistema regionale che beneficiano di trasferimenti e contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, anche per garantire la necessaria qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aderiscono alla Rete con la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2 bis.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziaria a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (4.3) **RICOLLOCATO 5.22.2 DEL DDL 67**

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione promuove un programma pluriennale di rigenerazione pubblica del patrimonio edilizio di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione delle ATER, realizzato anteriormente al 31 dicembre 1985, con i seguenti obiettivi prioritari:

a) messa in sicurezza strutturale e antisismica, con particolare attenzione agli edifici ubicati in aree a maggior rischio;

b) efficientamento energetico profondo degli involucri edilizi e degli impianti, finalizzato alla riduzione dei consumi, delle emissioni climalteranti e della povertà energetica delle famiglie in locazione;

c) eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento degli alloggi ai bisogni delle persone anziane, delle persone con disabilità e dei nuclei con minori;

d) miglioramento della qualità abitativa e degli spazi comuni, interni ed esterni, compresi cortili, servizi condominiali, aree verdi e spazi di socialità del quartiere.

Ai fini di cui al presente comma, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con le ATER, approva un Piano regionale di rigenerazione del patrimonio ATER ante 1985, basato su:

1. una mappatura dello stato di conservazione degli immobili, delle loro prestazioni energetiche e delle condizioni di sicurezza;

2. la definizione di criteri di priorità che tengano conto dell'età degli edifici, del grado di vulnerabilità strutturale, del rischio energetico e ambientale, nonché dell'indice di disagio socio-economico degli inquilini;

3. l'integrazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica, le politiche di adattamento climatico e gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni interessati.

Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000,00.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

ART. 49

| 2026: -10.000.000,00 | 2027: -10.000.000,00 | 2028: -10.000.000,00 |

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.1) **APPROVATO**

A) Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

<<27 bis. La rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi relativi all'annualità 2024, di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, è approvata entro il 30 giugno 2026.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:

<<27 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 1 milione di euro, già concesso al Comune di Sedegliano ai sensi dell'articolo 10, commi 28 e 29, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) per la valorizzazione culturale del "Castelliere" di Gradisca di Sedegliano.

27 ter. Per le finalità di cui al comma 27 bis il Comune di Sedegliano presenta al servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda motivata di conferma corredata del cronoprogramma aggiornato dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, GHERSINICH

Emendamento modificativo (5.2) **RITIRATO**

1. All'articolo 5, dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

<<27 bis. L'Amministrazione regionale riconosce l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste quale patrimonio culturale fondamentale per l'identità della Regione Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo culturale ed economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di un'Istituzione permanente finalizzata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni delle popolazioni istriano-fiumano-dalmate, favorendone la salvaguardia dell'imponente patrimonio archivistico e librario, nonché della pinacoteca e delle altre collezioni, di stampe, manifesti, medaglie ed altri reperti ed oggetti di rilevanza storico-artistica.

27 ter. Per i fini di cui al comma 27 bis, la Regione assume l'iniziativa per la costituzione, con legge regionale, di una adeguata soluzione istituzionale avente a oggetto la gestione degli interventi per la valorizzazione dell'IRCI, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.>>.

Nota tecnica: L'emendamento autorizza l'Amministrazione regionale a provvedere, con apposita legge regionale, ad individuare adeguata soluzione istituzionale a favore dell'IRCI.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.2.1) **APPROVATO**

A) Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

<<27 bis. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:

<<27 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso nell'anno 2024 alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 6, commi da 205 a 208 della legge regionale 7/2024 per interventi diversi da quelli inizialmente previsti.

27 ter. Per le finalità di cui al comma 27 bis il beneficiario del contributo presenta al Servizio competente in materia di sport, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione del contributo.

27 quater. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare il contributo e ad approvare la rendicontazione.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

<<27 bis. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003 e articolo 6, commi da 28 a 32 della legge regionale 16/2023 possono utilizzare fino al 20 per cento del contributo concesso per sostenere spese in deroga all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

D) Dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

<<27 bis. Nelle more della revisione del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 201, per l'assegnazione delle borse di studio per la valorizzazione del talento sportivo, riferite all'articolo 16 della legge regionale 8/2003, l'età degli atleti beneficiari di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a) punto 1) del citato regolamento, sono comprese tra 14 e 22 anni.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento abrogativo (6.1) **NON APPROVATO**

Il comma 2 è abrogato.

Nota: Con questo emendamento i commi dall'83 all'85, dell'art. 7 della L.R. 24/2019, non vengono abrogati.

Il ripristino di questa norma garantisce il mantenimento del fondo pari a 60 mila euro all'anno, da distribuire tra i Comuni con più di 25 mila abitanti, finalizzato a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e alla partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.

La legge regionale 22/2021, agli artt. 29 e 30, pur prevedendo misure per favorire la parità, non garantisce attualmente la medesima somma e natura di contributo ai Comuni sopra citati, dal momento che l'attuale Avviso predispone un contributo massimo pari a 5000 euro per eventi, da realizzare in uno spazio temporale tra 4 e 6 giornate, che riguardano l'ambito tematico specifico del contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.2) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Dopo l'articolo 37 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è aggiunto il seguente:

<<Art. 37 bis.

(Registro regionale assistenti familiari e baby sitter)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a istituire il registro regionale assistenti familiari e baby sitter del Friuli Venezia Giulia, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali e famiglia, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce:

a) i requisiti soggettivi per l'iscrizione al registro;

b) le modalità per la tenuta del registro, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco delle persone iscritte;

c) gli obblighi per gli iscritti al registro, compresi i corsi e i requisiti formativi per l'iscrizione al registro tenuto conto delle linee guida concernenti la definizione degli standard formativi per assistenti familiari impegnati nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane non autosufficienti, di cui al Decreto interministeriale del 19 settembre 2025 o il possesso della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 11766:2019 "Attività professionali non regolamentate. Assistente familiare: colf, baby-sitter, badante - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.3) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Il comma 59 dell'articolo 7 della Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 è sostituito dal seguente:

<<59. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 58, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sono dovuti interessi, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (6.4) **APPROVATO**

1. All'articolo 6, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Al comma 3 dell'articolo 36 bis (interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo) della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) dopo le parole: <<del Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le parole: <<singularmente o>>.

Nota tecnica: Con l'emendamento si intende puntualizzare che le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono presentare le istanze a valere sull'articolo 36 bis della legge regionale 13/2018 anche singularmente, oltre che in qualità di capofila di reti di scuole. Un tanto anche per far fronte a situazioni rappresentate da istituti particolarmente complessi con diversi livelli scolastici, per cui la realizzazione in rete aumenterebbe la complessità della proposta.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, FASIOLO, MARTINES

Subemendamento all'emendamento 6.4.1 (6.4.0.1) **NON APPROVATO**

All'emendamento 6.4.1 è aggiunta una lettera B):

<<B) Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. La Regione promuove il principio della parità di genere e delle pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle proprie funzioni legislative e amministrative anche mediante l'istituzione di un sistema di Valutazione dell'Impatto di Genere.

6 ter. La Valutazione di Impatto di Genere costituisce uno strumento di analisi volto a evidenziare e valutare gli effetti delle politiche regionali sulla riduzione dei divari di genere e sull'effettiva uguaglianza tra donne e uomini.

6 quater. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i criteri e le modalità tecniche per l'effettuazione della Valutazione di Impatto di Genere di cui al comma 6 bis.>>>.

CARLI, CELOTTI

Emendamento aggiuntivo (6.4.1) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. La Regione promuove il principio dell'equità intergenerazionale e la tutela degli interessi delle generazioni future nell'esercizio delle proprie funzioni legislative e amministrative, anche mediante l'istituzione della Valutazione di Impatto Generazionale.

6 ter. La Valutazione di Impatto Generazionale costituisce uno strumento di analisi volto a evidenziare e valutare preventivamente gli effetti ambientali, sociali ed economici indotti dai provvedimenti, con particolare riguardo alla loro incidenza sui giovani e sulle generazioni future, che accompagna l'iter di formazione delle Proposte di Legge di iniziativa consiliare, dei Disegni di Legge di iniziativa della Giunta regionale e dei Regolamenti.

6 quater. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i criteri e le modalità tecniche per l'effettuazione della Valutazione di Impatto Generazionale di cui al comma 6 bis.>>.

Nota: l'emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.4.2) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Al comma 57 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) le parole <<riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP)>> sono sostituite con le parole <<rilasciato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti)>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Al comma 5 bis dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) dopo le parole <<dei lavori pubblici di propria competenza.>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (7.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Al comma 22 dell'articolo 9 della Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di Stabilità 2021), le parole <<con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro>> sono soppresse.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Nota: Le risorse stanziare per questa misura e recentemente incrementate con la legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), risultano ancora in eccesso rispetto a quanto viene effettivamente erogato dalle aziende sanitarie ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale. Oltre ad una mancata informazione e comunicazione della misura una delle cause di questa difficoltà nell'assegnare le risorse può esser dovuta alla scelta di limitare il contributo solo a chi possiede un

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro e pertanto se ne richiede la soppressione, nella speranza di poter raggiungere un numero maggiore di pazienti a cui alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli. Nel corso del 2025 i 59 mila euro stanziati non sono stati trasferiti alle aziende sanitarie regionali, in quanto i soldi a loro disposizione sono più che sufficienti e per i motivi sopra richiamati non riescono ad essere spesi. Pertanto questa modifica non intende aumentare gli oneri a carico della Regione, ma risulta necessaria per poter erogare i contributi con gli stanziamenti già previsti ampliando la platea dei beneficiari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (7.2) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, numero 2) dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia e in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché nel rispetto della normativa statale in materia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire il <<Fattore Famiglia Friuli Venezia Giulia>>, quale strumento ulteriore e integrativo per la esatta definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alle persone e alle famiglie di accedere alle prestazioni erogate dai Comuni e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

3 ter. Con regolamento regionale sono definiti criteri e le modalità attuative del Fattore Famiglia Friuli Venezia Giulia di cui al comma 3 bis, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità attuative dello stesso, sentita la Commissione consiliare competente in materia e la Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Riproponiamo una misura di welfare volta a garantire benefici alle famiglie numerose e con figli con disabilità. Visti gli esempi positivi in altre regioni. La misura è stata introdotta in linea teorica con l'Art. 12 (Misure fiscali) della Legge regionale n. 20 del 2021 secondo il quale "La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia", tale previsione non risulta essere mai stata applicata.

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (7.3) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Al comma 20 dell'articolo 12 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) le parole <<sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane>> sono soppresse;

3 ter. Dopo il comma 20 dell'articolo 12 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015) è aggiunto il seguente:

<<20 bis. Quanto previsto al comma 20 si estende anche al personale dipendente degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: L'articolo 20 della L.R. 27/2018 così recita: "A decorrere dall'1 gennaio 2015 al personale regionale compete, per le giornate di effettiva presenza in servizio [sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane], un buono pasto, anche elettronico, del valore nominale di 7 euro. L'attribuzione del buono pasto avviene secondo criteri e modalità definiti dall'Amministrazione regionale, previo confronto con le

Organizzazioni sindacali e le RSU dei dipendenti regionali.". Con il presente emendamento si equipara il trattamento tra i dipendenti regionali con quello dei dipendenti del servizio sanitario per il servizio mensa e buoni pasto. Attualmente nell'azienda sanitaria giuliano isontina il valore del singolo buono pasto è stabilito in un massimo di Euro 5,16 e che il contributo fisso a carico del dipendente è fissato a Euro 1,03, mentre nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è di 6,20 euro.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (7.4) **RICOLLOCATO 8.6.1 DEL DDL 66**

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale. 18 del 2016 dopo le parole <<Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle>> sono aggiunte le seguenti: <<più recenti>>.

3 ter. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale. 18 del 2016 è abrogato, e sostituito dal seguente:

<<Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo va riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo. Il dato elettorale va invece riferito alle più recenti elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale.>>.

Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'obiettivo della modifica è quello di specificare in modo espresso il parametro temporale del dato elettorale utilizzato ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, assicurando che il calcolo della stessa avvenga sulla base delle ultime elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie effettivamente svolte.

Sul piano sistematico, la norma già prevede che la rappresentatività sia determinata attraverso la media tra dato associativo e dato elettorale. La precisazione introdotta dall'emendamento contribuisce a rafforzare la coerenza logica del criterio, eliminando possibili margini di incertezza interpretativa riguardo alla correlazione tra l'attualità del dato elettorale e il periodo contrattuale di riferimento.

L'inserimento della locuzione "più recenti" costituisce dunque una integrazione di carattere chiarificatore, volta ad esplicitare un principio già desumibile dall'impianto complessivo della disciplina in materia: la rappresentatività ammessa alla contrattazione collettiva deve riflettere la più aggiornata misurazione del consenso, coerentemente con l'esigenza di una composizione del tavolo negoziale aderente alla realtà sindacale vigente nel pubblico impiego regionale e locale.

L'emendamento non altera né i contenuti sostanziali del criterio di rappresentatività né le modalità operative di calcolo della stessa, ma contribuisce a garantire una maggiore certezza applicativa, prevenendo interpretazioni che possano determinare un disallineamento temporale nella selezione dei soggetti ammessi alla contrattazione.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (7.5) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

<<3 bis. Per dotare i Centri di Salute Mentale dell'organico necessario, la Regione si impegna a favorire concorsi promossi dall'ARCS al fine di assumere nuovo personale medico, sanitario nonché delle figure professionali utili allo svolgimento del lavoro socio/sanitario nelle Aziende Sanitarie operative sul territorio.>>.

<<3 ter. Le Aziende Sanitarie ASUGI, ASFO e ASUFC possono attingere reciprocamente alle graduatorie esistenti al fine di dotare i Centri di Salute Mentale dell'organico necessario al corretto funzionamento delle strutture.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Lo scopo di questo emendamento è favorire la prossimità e l'inclusione sociale con la presenza costante dei servizi del CSM su tutto il territorio regionale volto a favorire i percorsi all'interno della comunità assistita in forza della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (7.6) **INAMMISSIBILE**

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), le parole <<potrà costituirne frazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<ne costituisce frazione, con un bacino di utenza non superiore a 60.000 abitanti>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'emendamento prevede l'esplicitazione di un limite di 60 mila abitanti per la costituzione di distretti sanitari.

LIGUORI, CAPOZZI, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO

Emendamento aggiuntivo (7.7) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 (Ambiti di attività del servizio civile regionale) della legge regionale 23 maggio 2007, n. 4 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), è aggiunta la seguente:

f bis) agricoltura sociale;>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: con il presente emendamento, come previsto dal servizio civile nazionale, i giovani che aderiscono al servizio civile regionale potranno scegliere di svolgere le loro attività anche per valorizzare la dimensione multifunzionale dell'agricoltura sociale in ordine alla filiera agro-alimentare, delle pratiche della cultura contadina, alla valenza inclusiva dei suoi servizi socio-educativi e al coinvolgimento qualificato dei giovani al settore.

LIGUORI, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO

Emendamento aggiuntivo (7.8) **RICOLLOCATO 9.31.6 DEL DDL 67**

1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis, Al comma 3 dell'articolo 6 (Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza), dopo la parola femminicidio sono aggiunte le seguenti <<ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale>>.

3 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a domanda, ad assumere nel ruolo unico regionale per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, gli orfani delle vittime di femminicidio, ai sensi dell'articolo 577 - bis del codice penale, verificatosi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e i figli della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento, a condizione che gli stessi, alla data della domanda, siano residenti in regione e abbiano un'età non superiore a trentacinque anni.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

NOVELLI, CALLIGARIS, DI BERT, TRELEANI

Emendamento aggiuntivo (7.9) **APPROVATO**

Dopo il comma 3 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti commi:

<<3 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è aggiunto il seguente:

3 bis. In caso di trasferimento di sede delle attività previste all'articolo 2 lettera c) e lettera d) non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e comma 3 del presente articolo, qualora il trasferimento della sede garantisca, rispetto alla precedente localizzazione, un miglioramento della distanza dai luoghi sensibili, intesa come aumento della distanza complessiva, anche se non conforme ai limiti di cui al comma 1.>>

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Note: La presente proposta di emendamento introduce un nuovo comma (3 bis) all'articolo 6 della legge regionale 1/2014, al fine di salvaguardare la continuità operativa di attività economiche già legittimamente autorizzate.

BERNARDIS, DI BERT, BOLZONELLO, LIRUTTI, GRILLI, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI, BUNA
Emendamento aggiuntivo (7.10) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nella legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis dell'articolo 7 dopo la parola <<redige>> sono aggiunte le seguenti: <<entro sei ore dal decesso>>;

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Trasporto provvisorio entro quarantotto ore dal decesso)

1. Entro quarantotto ore dal decesso, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

2. Il trasferimento del cadavere può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.

4. In caso di trasporto provvisorio entro le quarantotto ore dal decesso, la salma o cadavere è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.>>>.

NOTA: La norma proposta reca disposizioni in tema di tempistica degli accertamenti necroscopici all'interno dei presidi ospedalieri, ove è sempre presente personale medico che, anche di notte e nei periodi festivi, può essere delegato dalla direzione sanitaria alla stesura dei certificati necroscopici, pratica già in vigore nella maggior parte delle strutture regionali. L'obbligo di emettere i certificati necroscopici in tempi relativamente brevi rende più rapido l'intervento delle onoranze funebri al fine di poter procedere al trasporto provvisorio ai sensi dell'art. 10 ed esporre il feretro aperto per le commemorazioni presso le case funerarie. Attualmente accade che in taluni presidi ospedalieri i medici non vengano delegati dalla direzione sanitaria e l'accertamento necroscopico avvenga dopo le trenta ore, con obbligo di chiusura definitiva del feretro prima del trasporto alla casa funeraria e conseguente impossibilità per i parenti di esporre il loro caro per la commemorazione.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

CALLIGARIS, Relatore di maggioranza

Subemendamento modificativo all'emendamento 7.10.1 (7.10.0.1) **APPROVATO**

1. Al comma 4, dell'articolo 42, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), come sostituito dal comma 9 bis dell'emendamento 7.10.1, la parola <<concordi>> è soppressa e dopo le parole <<dal coniuge>> sono inserite le seguenti <<e dai figli conviventi>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento semplifica la normativa in materia di dispersione delle ceneri ove la volontà del defunto non sia stata manifestata con atto scritto ma espressa oralmente in vita ai

parenti.

Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (7.10.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 3, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis. Il comma 4, dell'articolo 42, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

<<<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.>>>>.

Nota tecnica: L'emendamento semplifica la dispersione delle ceneri ove la volontà del defunto non sia stata manifestata.

Nota finanziaria: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

COSOLINI, CARLI, MARTINES, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, CONFICONI

Emendamento aggiuntivo (7.11) **RITIRATO**

All'articolo 7 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi di universalità, equità ed uguaglianza di accesso alle cure sanciti dal Servizio sanitario nazionale, riconosce il crescente fenomeno della rinuncia o del rinvio delle prestazioni sanitarie necessarie e la diffusione di forme di tossicità finanziaria legate ai costi diretti e indiretti dell'assistenza, che colpiscono in particolare le persone affette da patologie croniche o oncologiche, nonché i loro caregiver. A tal fine, la Regione adotta misure integrate di carattere sanitario e sociale volte a prevenire, ridurre e monitorare tali fenomeni, con particolare attenzione alle fasce economicamente e socialmente fragili e alle aree territoriali maggiormente esposte.

3 ter. Le politiche regionali di cui al presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:

- a) ridurre la rinuncia alle cure determinata da lunghe liste d'attesa, difficoltà economiche, marginalità sociale e distanza dai servizi;
- b) contrastare la tossicità finanziaria sostenuta dai pazienti e dai caregiver, promuovendo l'equità economica e la protezione dei nuclei familiari più esposti ai costi sanitari diretti e indiretti;
- c) rafforzare la prossimità assistenziale attraverso l'integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali, valorizzando la medicina di iniziativa e il ruolo proattivo dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali;
- d) ridurre le disuguaglianze territoriali, sostenendo in particolare le aree periferiche e ultraperiferiche, dove maggiore è il rischio di rinuncia o ritardo delle cure;
- e) migliorare la capacità di presa in carico integrata dei pazienti fragili, cronici e oncologici, anche tramite servizi non ancora pienamente garantiti dal SSN;
- f) potenziare gli strumenti di osservazione e analisi sulla vulnerabilità economica connessa alle cure, attraverso sistemi informativi integrati e indicatori specifici di rischio clinico-sociale.

3 quater. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente articolo, l'Amministrazione regionale, in forza dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), affida all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) una specifica progettualità finalizzata all'elaborazione, sperimentazione e implementazione di modelli integrati di contrasto alla rinuncia alle cure e alla tossicità finanziaria, anche mediante la collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale, i Comuni, i servizi sociali territoriali, i medici di medicina generale e le associazioni del Terzo settore.

3 quinquies. La progettualità di cui al comma 3 quater comprende, in particolare, le seguenti attività:

a) integrazione dei sistemi informativi sanitari e sociali, attraverso la messa in comune, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dei database relativi:

- i. alle esenzioni per reddito e alle misure di agevolazione tariffaria presenti nel SSR;
 - ii. ai dati dei servizi sociali comunali riguardanti persone o nuclei con problemi di reddito, isolamento, marginalità sociale o fragilità multidimensionale;
 - iii. agli indicatori di ritardo o rinuncia alle prestazioni sanitarie rilevati dalle Aziende sanitarie e dagli MMG;
- b) la costruzione di un cruscotto regionale di rischio clinico-sociale per l'intercettazione precoce dei soggetti più esposti a rinuncia alle cure o a tossicità finanziaria.

c) La realizzazione di percorsi di presa in carico integrata, socio-sanitaria e territoriale, finalizzati a:

- i. facilitare l'accesso alle prestazioni diagnostiche, specialistiche e riabilitative;
- ii. sostenere i pazienti oncologici e cronici nei costi diretti e indiretti legati alle cure (trasporti, spostamenti, prestazioni non coperte dal SSR, assistenza domiciliare, supporto psicologico);
- iii. coordinare i servizi sanitari, sociali e di comunità in un modello unitario di prossimità.

d) attivazione di équipe multiprofessionali territoriali, con compiti di valutazione del bisogno, orientamento ai servizi, segretariato sociale sanitario e supporto ai pazienti in condizione di vulnerabilità economica e sociale.

e) sperimentazione di misure di sollievo dalla tossicità finanziaria, anche tramite:

- i. contributi di sostegno ai costi di trasporto per cure non differibili;
- ii. voucher per prestazioni essenziali non incluse nei LEA ma rilevanti per la qualità della vita del paziente (es. fisioterapia, protesica, supporti riabilitativi);
- iii. potenziamento dei servizi di accompagnamento ai centri specialistici, soprattutto nelle aree rurali e montane.

f) sviluppo di un sistema regionale di monitoraggio della rinuncia alle cure e della tossicità finanziaria, basato su indicatori epidemiologici, clinici, economici e territoriali, con pubblicazione annuale di un Report regionale.

g) azioni di medicina di iniziativa, tramite protocolli operativi che prevedano:

- i. il coinvolgimento strutturato dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri di comunità;
- ii. interventi di outreach verso pazienti fragili, isolati o difficilmente raggiungibili dai servizi;
- iii. modalità di recall attivo per screening, follow-up oncologici e controlli programmati.

h) campagne di informazione e orientamento, con particolare attenzione alle persone con bassa scolarità, anziani, stranieri e residenti nelle aree periferiche.

3 sexies. ARCS trasmette annualmente alla Direzione centrale salute e alla Commissione consiliare competente una relazione tecnico-operativa sullo stato di avanzamento della progettualità, sui dati raccolti, sugli indicatori di impatto e sulle eventuali azioni ulteriori da adottare per il pieno raggiungimento degli obiettivi del presente articolo.>>.

MORETTI, CARLI, COSOLINI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL, RUSSO, BULLIAN

Emendamento aggiuntivo (7.12) **RITIRATO**

All'articolo 7 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

<<3 bis. Dopo il comma 2, articolo 39 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Ai fini di cui al comma 2, al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse del Fondo Sociale Regionale e di assicurare un adeguato livello di servizi sociali e sociosanitari nei Comuni interessati da insediamenti industriali ad alta intensità di manodopera non residente, la Giunta Regionale applica altresì l'Indicatore di Impatto Industriale-Sociale (IIS).

2 ter. L'IIS misura l'impatto socio-demografico, sociale, sociosanitario e di sicurezza urbana derivante dalla presenza di rilevanti concentrazioni di forza lavoro industriale mobile, con particolare riguardo ai Comuni

in cui tale presenza determina uno scostamento significativo tra popolazione residente e popolazione effettivamente presente sul territorio.

2 quater. L'IIS è un indice sintetico composto dalle seguenti dimensioni:

- a) Pressione Demografica Industriale (PDI): misura il rapporto tra il numero dei lavoratori non residenti stabilmente impiegati negli insediamenti industriali presenti nel Comune e la popolazione residente.
- b) Intensità della Fragilità Sociale Industriale (IFSI): valuta l'incidenza di situazioni di fragilità sociale riconducibili alla presenza di manodopera industriale mobile, quali sovraffollamento abitativo, richieste di mediazione culturale, interventi sociali correlati e altri indicatori definiti dalla Giunta regionale.
- c) Pressione sui Servizi Sociosanitari (PSS): rileva il carico aggiuntivo sugli accessi ai servizi sociosanitari territoriali dovuto alla popolazione lavorativa mobile.
- d) Impatto sulla Sicurezza Urbana e sulla Coesione Comunitaria (ISUCC): comprende gli interventi della polizia locale e degli altri servizi competenti relativi a conflitti sociali, ordine pubblico, situazioni abitative critiche o altri fenomeni riconducibili alla presenza di popolazione mobile.

L'IIS è calcolato mediante la seguente formula:

- a) $IIS = (PDI \times w1) + (IFSI \times w2) + (PSS \times w3) + (ISUCC \times w4)$.
- b) I pesi ($w1-w4$) sono così determinati:
 - i. $w1 = 0,35$ per la Pressione Demografica Industriale;
 - ii. $w2 = 0,30$ per l'Intensità della Fragilità Sociale Industriale;
 - iii. $w3 = 0,20$ per la Pressione sui Servizi Sociosanitari;
 - iv. $w4 = 0,15$ per l'Impatto sulla Sicurezza Urbana e sulla Coesione Comunitaria.

2 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, possono essere ridefiniti i pesi e aggiornate le modalità di rilevazione delle variabili componenti l'indicatore.

2 sexies. L'IIS è utilizzato a fini perequativi per l'attribuzione di una quota aggiuntiva del Fondo Sociale Regionale ai Comuni la cui struttura industriale genera un impatto rilevante sulla domanda di servizi sociali, sociosanitari e di sicurezza urbana.

La quota aggiuntiva è determinata in proporzione al valore dell'IIS registrato da ciascun Comune, secondo criteri stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

Le risorse attribuite ai sensi del presente articolo sono destinate prioritariamente al potenziamento dei servizi sociali, dei servizi sociosanitari territoriali, dei servizi educativi e delle misure per la sicurezza urbana e la coesione comunitaria.

2 septies. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione i dati necessari al calcolo dell'IIS secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

La Regione provvede al monitoraggio degli effetti dell'indicatore e può aggiornare criteri, metodologie e modalità di attuazione in relazione all'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali e produttivi.

2 octies. Le modalità specifiche dell'indicatore di Impatto Industriale (IIS) di cui ai precedenti commi sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2 nonies. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dall'esercizio finanziario successivo alla sua approvazione e trovano applicazione nel primo riparto utile del Fondo Sociale Regionale.

CARLI, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (7.12.1) **RITIRATO**

All'articolo 7 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Al fine di assicurare l'attuazione a livello regionale del Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030, è istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Tavolo regionale per l'implementazione del Piano d'Azione Nazionale Salute Mentale 2025-2030.

Il Tavolo è composto da rappresentanti della Regione, delle Aziende sanitarie, delle associazioni degli

utenti e dei familiari, delle organizzazioni di cittadinanza attiva, nonché degli enti locali attraverso la Conferenza dei sindaci ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 27/2018, a livello aziendale e l'Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006, a livello di distretto-ambito.

Il Tavolo formula indirizzi, propone misure operative e monitora lo stato di avanzamento delle azioni previste dal Piano.

3 ter. Le Aziende sanitarie destinano ai Dipartimenti dei Disturbi della Salute Mentale (DDSM) una quota del proprio bilancio aziendale da incrementare progressivamente sino a raggiungere, entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, una percentuale non inferiore al 5 per cento, nel rispetto dell'invarianza delle risorse complessive del Servizio sanitario regionale. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente al rafforzamento delle seguenti aree di intervento:

- a) mantenimento dell'apertura 24 ore su 24 dei Centri di Salute Mentale (CSM), garantendo il ripristino di eventuali chiusure temporanee mediante la destinazione prioritaria del personale necessario;
- b) copertura dei posti vacanti del personale infermieristico dei DDSM, in coerenza con le dotazioni organiche aziendali e con gli standard assistenziali regionali;
- c) costituzione, in ogni Azienda sanitaria, di servizi dedicati alla salute mentale di giovani e adolescenti, finalizzati alla prevenzione, all'intervento precoce e alla continuità assistenziale nella transizione ai servizi per adulti;
- d) incremento del 10 per cento delle risorse destinate ai tirocini inclusivi e lavorativi rivolti a persone in condizione di svantaggio, ai contributi per le cooperative sociali finalizzati all'assunzione dei tirocinanti, ai servizi di abitare assistito e ai budget di salute costruiti mediante processi di coprogettazione e cogestione con l'utenza;
- e) predisposizione, da parte delle Aziende sanitarie, di piani per la creazione di opportunità lavorative per i soci svantaggiati delle cooperative sociali, tramite l'attivazione di incentivi e contributi dedicati;
- f) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi attraverso l'adozione di un Piano regionale di formazione del personale dei DDSM, coerente con il modello organizzativo dei servizi a funzionamento sulle 24 ore.

3 quater. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le modalità operative di attuazione del presente articolo.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (7.12.2) **APPROVATO**

A) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole <<finanziamento non interamente in conto capitale>> sono sostituite dalla seguente: <<investimento>>;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. Rientrano tra gli investimenti di cui al comma 4 anche l'acquisto, da parte degli Enti del Servizio sanitario regionale, di partecipazioni in società a controllo pubblico, strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e a correlati servizi strumentali o di interesse generale, previo atto deliberativo dei medesimi Enti, nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e previa presentazione di una relazione tecnico-economica, contenente analitica motivazione che evidenzia le ragioni della scelta anche sul piano della convenienza economica, ai fini della programmazione degli investimenti del Servizio sanitario regionale.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. All'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e

promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, il periodo <<Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.>> è soppresso;

b) il comma 5 bis è abrogato;

c) il comma 5 ter è abrogato.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Alla legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 1, dopo la parola <<contenuti>> è aggiunta la seguente: <<essenziali>> e la parola <<convenzioni-tipo>> è sostituita dalla seguente: <<convenzioni>>;

b) alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 3, le parole <<1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24>> sono sostituite dalle seguenti: <<5, comma 1, della legge 381/1991>>;

c) alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 10, le parole <<, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro>> sono soppresse;

d) prima del comma 1, dell'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

<<01. Gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

02. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate, le convenzioni possono avere durata pluriennale.>>;

e) al comma 1, dell'articolo 23:

1) le parole <<deve contenere>> sono sostituite dalla seguente: <<contiene>>;

2) alla lettera a) le parole <<finalità di creazione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<descrizione delle>>; e le parole <<le modalità di svolgimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle condizioni di esecuzione dello stesso>>;

3) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;

4) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio e la percentuale di persone svantaggiate impiegate nell'attività della cooperativa esecutrice alla data di stipula della convenzione;>>;

5) la lettera g) è abrogata;

6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<<la descrizione delle modalità di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio, comprensiva dell'indicazione della tipologia dello svantaggio e delle figure di sostegno ritenute necessarie;>>;

7) alla lettera i), le parole <<sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti.>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;>>;

8) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

<<l) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori;

m) le modalità di revisione periodica del prezzo da stabilirsi in base ai principi della contrattualistica pubblica.>>;

f) i commi 4, 5 e 6, dell'articolo 24, sono abrogati.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

D) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. All'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Per perseguire l'attuazione dei piani di controllo delle nascite, attraverso la sterilizzazione, come previsto dalla legge 281/1991, i fondi statali di cui al comma 5, lettera a) sono trasferiti ai Comuni, in forma singola e associata, secondo quanto previsto dal regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) a copertura delle spese, ritenute ammissibili, destinate agli interventi di sterilizzazione.>>;

b) al comma 6, le parole <<è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata>> sono sostituite dalle seguenti: <<avviene secondo le modalità di cui al regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 20/2012>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

E) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. All'articolo 140 della legge regionale della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica <<Comunità socioeducative specializzate all'accoglienza di minori e maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale>> è sostituita dalla seguente: <<Comunità specializzate nell'accoglienza di minori e di soggetti maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale>>.

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità specializzate nell'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a venticinque anni per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione>>.

c) al comma 2 le parole <<centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite da <<il 31 dicembre 2026>>.

d) le lettere a), b) e c) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

<<a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo un massimo complessivo di venti posti. Le comunità sono articolate in più moduli, rispondenti sia al profilo di bisogno socioeducativo, sia a quello terapeutico-riabilitativo. L'intensità dell'assistenza è modulata in relazione al concreto profilo di bisogno del soggetto, con possibilità di adeguamento in base ai cambiamenti dei bisogni della persona;

b) laddove vi sia la disponibilità di posti, le Comunità potranno ospitare altresì soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati. In ogni caso, il numero di tali soggetti non può superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;

c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) o del PTR (Progetto Terapeutico Riabilitativo), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da

personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;>>.

e) al comma 2, lettera d), le parole <<socio educativa>> sono soppresse.

f) al comma 3 le parole <<non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite da <<fino al 31 dicembre 2026>>.

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Le strutture di Comunità socio educative che accolgono i soggetti di cui al comma 1 già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso, e richiedere l'accreditamento degli ulteriori moduli di cui alla lettera a) del comma 2. Il regolamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

HONSELL, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

<<10 bis. All'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Nell'ambito del processo di concertazione, la Regione e gli enti locali individuano e definiscono, con priorità, azioni e obiettivi strategici volti alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, includendo la pianificazione di interventi per la riduzione delle emissioni di CO₂ e gas climalteranti in tutti i settori rilevanti. A tal fine, gli strumenti di programmazione negoziata e i relativi piani attuativi dovranno prevedere indicatori di impatto ambientale e climatico, in linea con gli obiettivi europei e nazionali.>>.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento rafforza la funzione strategica della concertazione tra Regione ed enti locali, orientandola stabilmente verso obiettivi climatici misurabili e condivisi. L'inserimento di criteri e indicatori ambientali nella programmazione e nei piani attuativi assicura che gli interventi finanziati attraverso la programmazione negoziata contribuiscano in modo concreto alla riduzione delle emissioni e all'adattamento climatico, in coerenza con gli impegni europei e nazionali.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (8.2) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo) dopo le parole <<nell'ambito della legge regionale di stabilità.>> sono aggiunte le seguenti: <<Dette risorse sono prioritariamente assegnate ai Comuni che aderiscono a una Comunità di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).>>.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.3 (8.2.1) **APPROVATO**

All'emendamento 8.3 Lettera A) è apportata la seguente modifica:

Dopo il comma 10 bis è inserito il seguente:

<<10 ter. Per gli interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale), finanziati nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.3) **APPROVATO**

A) Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Per le iniziative di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), finanziate nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

BUNA, CALLIGARIS, MORANDINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 8.4 (8.3.1) **RICOLLOCATO 9.31.7.2 DEL DDL 67**

1. All'emendamento 8.4 dell'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 10 quinquies lettera b) dalla lettera b) alla lettera e) le parole <<dell'anno precedente>> sono soppresse.

Nota tecnica: il sub emendamento si rende necessario per correggere un refuso.

CALLIGARIS, Relatore di maggioranza

Emendamento aggiuntivo (8.4) **RICOLLOCATO 9.31.8 DEL DDL 67**

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente:

<<10 bis. All'articolo 4 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo le parole <<da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie,>> sono inserite le seguenti <<che abbiano sede in Friuli Venezia Giulia,>>.

b) Al comma 1, lettera d, le parole <<ivi comprese quelle dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.>> sono soppresse.

c) Al comma 2, dopo le parole <<Per le finalità di cui al comma 1>> sono inserite le seguenti <<lettere a, b, c, d,>>.

d) Al comma 2, le parole <<3.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti <<4.000 euro>>.

e) Al comma 2, dopo le parole <<organizzati nel corso dell'anno.>>, sono soppresse le parole <<Il riconoscimento>> e sono inserite le seguenti <<In aggiunta, per le finalità di cui al comma 1 lettera d bis, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un ulteriore contributo annuo fino ad un importo massimo di 1.000 euro. Sono ammissibili a finanziamento le spese per il miglioramento dell'accessibilità, anche temporanea, ai luoghi dell'evento, la fruibilità delle informazioni e l'allestimento inclusivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di alimenti confezionati destinati a persone con intolleranze alimentari. Il riconoscimento di cui alle lettere a, b, c, d e d bis,>>.

10 ter. Dopo la lettera d, del comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 7/2019, è inserita la seguente lettera:

<<d bis) a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.>>.

10 quater. All'articolo 5 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole <<con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000 euro per gruppi di almeno tre Comuni>> sono sostituite dalle seguenti <<della Regione Friuli Venezia Giulia, singoli o in rete,>>.

b) Al comma 2, la parola <<dieci>> è sostituita dalla parola <<8>>.

10 quinquies. All'articolo 6 della legge regionale 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 ed il comma 5 sono interamente abrogati.

b) Il comma 4 è interamente sostituito dal seguente:

<<Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredata dalla documentazione contabile di spesa, redatta secondo la normativa fiscale e civilistica vigente, e le relative quietanze di pagamento, entro le seguenti scadenze:

a) dall'1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 settembre al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 28 febbraio dell'anno precedente;

c) dall'1 maggio al 30 giugno di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 marzo al 30 aprile dell'anno precedente;

d) dall'1 luglio al 31 agosto di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 maggio al 30 giugno dell'anno precedente;

e) dall'1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dal 1 luglio al 31 agosto dell'anno precedente.>>.

10 sexies. Al comma 2 dell'articolo 13, della legge regionale 7/2019, le parole <<3>> e <<5>> sono soppresse.>>.

Nota tecnica: Il presente emendamento si rende necessario per adeguare al mutato contesto economico la legge regionale 7/2019 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), grazie alla quale la Regione valorizza e sostiene manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, tramite contributi per abbattere le spese sostenute dagli organizzatori.

Alla luce dell'applicazione pratica, negli anni della norma, si sono potuti apprezzare i riscontri positivi della misura ed anche le difficoltà applicative; pertanto le modifiche del presente emendamento consistono in perfezionamenti alla legge stessa.

MARTINES, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO, RUSSO, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (8.5) **RITIRATO**

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10 bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 dopo le parole << i soggetti passivi >> sono aggiunte le parole “, anche a mezzo di intermediario delegato,>>.

MAURMAIR, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (8.6) **RITIRATO**

1. Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

<<10 bis Dopo l'articolo 22 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) è inserito il seguente:

<<Art. 22 bis

(Costituzione dell'Assemblea di comunità linguistica in Associazione)

1. L'Assemblea di comunità linguistica può costituirsi in associazione ai sensi della disciplina statale e regionale in materia di associazioni di diritto privato, approvandone il relativo statuto.

2. Lo statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione di comunità linguistica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3 bis e dall'articolo 22.

3. Nel caso disciplinato dal presente articolo, l'Associazione, previo riconoscimento della personalità giuridica, acquisisce autonomia funzionale e operativa.>>>.

Nota: L'emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (8.6.1) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 18 del 2016 dopo le parole <<Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle>> sono aggiunte le seguenti: <<più recenti>>

3 ter. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 18 del 2016 è abrogato, e sostituito dal seguente:

<<Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo va riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo. Il dato elettorale va invece riferito alle più recenti elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale.>>

Nota: L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'obiettivo della modifica è quello di specificare in modo espresso il parametro temporale del dato elettorale utilizzato ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, assicurando che il calcolo della stessa avvenga sulla base delle ultime elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie effettivamente svolte.

Sul piano sistematico, la norma già prevede che la rappresentatività sia determinata attraverso la media tra dato associativo e dato elettorale. La precisazione introdotta dall'emendamento contribuisce a rafforzare la coerenza logica del criterio, eliminando possibili margini di incertezza interpretativa riguardo alla correlazione tra l'attualità del dato elettorale e il periodo contrattuale di riferimento.

L'inserimento della locuzione "più recenti" costituisce dunque una integrazione di carattere chiarificatore, volta ad esplicitare un principio già desumibile dall'impianto complessivo della disciplina in materia: la rappresentatività ammessa alla contrattazione collettiva deve riflettere la più aggiornata misurazione del consenso, coerentemente con l'esigenza di una composizione del tavolo negoziale aderente alla realtà sindacale vigente nel pubblico impiego regionale e locale.

L'emendamento non altera né i contenuti sostanziali del criterio di rappresentatività né le modalità operative di calcolo della stessa, ma contribuisce a garantire una maggiore certezza applicativa, prevenendo interpretazioni che possano determinare un disallineamento temporale nella selezione dei soggetti ammessi alla contrattazione.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo dell'emendamento 8.6.2 (8.6.1.1) **APPROVATO**

Con riferimento all'emendamento 8.6.2 alla lettera E) dopo il comma 10 quater sono inseriti i seguenti:

<<10 quinquies. Al comma 237 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), dopo le parole: <<per l'acquisto>> sono aggiunte le seguenti: <<e per le attività correlate alla rimessa in esercizio>>.

10 sexies. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 quinquies, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il finanziamento già concesso per l'importo di 400.000 euro, per l'acquisto e per le attività correlate alla rimessa in esercizio del complesso immobiliare ex macello di Prosecco.

10 septies. Per le finalità di cui al comma 10 sexies entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CARLI, MORETTI

Sub Emendamento dell'emendamento C 8.6.2 (8.6.1.1.1) **NON APPROVATO**

La lettera F) dell'emendamento 8.6.2 è abrogato.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.6.2) **APPROVATO**

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è inserito il seguente:

<<2 bis. La Regione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alle Filiere tecnologico - professionali e alla creazione di Campus formativi di cui alla Legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione formativa tecnologico - professionale) può avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.>>.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. Le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) si applicano, in quanto compatibili, anche all'Istituto Regionale Rittmeyer per ciechi di Trieste, per il personale a tempo determinato, assunto mediante procedure concorsuali e quelle selettive di cui al decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2019, n. 226, che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso l'Istituto medesimo. Il servizio prestato deve riferirsi a funzioni ordinamentali e stabili dell'Istituto, con esclusione delle attività meramente temporanee o accessorie finanziate con fondi vincolati a progetti a termine.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

C) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

<<10 bis. L'intervento n. 107 della Tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), avente ad oggetto: <<Realizzazione del parcheggio sud a supporto del centro storico di Venzone (lotto parcheggio)>> è sostituito dal seguente: <<Interventi di efficientamento energetico e completamento del parco urbano del capoluogo comunale - lotto 1 - completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone>>.

10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Venzone il finanziamento già concesso per l'importo di 520.900 euro, per il completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone.

10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Venzone inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

D) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

<<10 bis. L'intervento n. 62 della Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), avente ad oggetto: <<Percorso ciclabile da via degli orti a via Visinale, lungo la linea ferroviaria>> è sostituito dal seguente: <<Tratto di pista ciclabile parallela alla SS 14 - Via Variante>>.

10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Muzzana del Turgnano il finanziamento già concesso per l'importo di 216.495 euro, per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile parallela alla SS 14 - Via Variante.

10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Muzzana del Turgnano inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

E) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

<<10 bis. L'intervento n. 7 della Tabella M riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), avente ad oggetto: <<Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R.UD n. 39 del Varmo tra Iutizzo e Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento>> è sostituito dal seguente: <<Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 93 di Belgrado dal confine con il Comune di Codroipo a Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento>>.

10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Camino al Tagliamento il finanziamento già concesso per l'importo di 545.704,11 euro, per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 93 di Belgrado dal confine con il Comune di Codroipo a Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento.

10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Camino al Tagliamento inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

F) Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<10 bis. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione) per aree a rischio degrado si intendono le aree caratterizzate da oggettivi e rilevanti fenomeni di degrado sociale e disordine urbano.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

G) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

<<10 bis. L'intervento n. 113 della Tabella R riferita all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avente ad oggetto: <<Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese>> è sostituito dal seguente: <<Ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale presso i centri abitati nel comune di Venzone>>.

10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna del Gemonese, subentrata all'Unione territoriale intercomunale del Gemonese, il finanziamento già concesso per l'importo di 540.000 euro, per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale presso i centri abitati nel comune di Venzone.

10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna del Gemonese inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

H) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

<<10 bis. All'intervento n. 130 a favore della Comunità di montagna del Gemonese avente ad oggetto "Piano di completamento della rete ciclabile Regionale del comprensorio del Gemonese FVG1-FVG3-FVG6 (intervento 1, 4 e integrazione finanziamento intervento concertazione 2019-2021 - Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese" inserito nella Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole: <<intervento concertazione 2019-2021 - Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese>> sono sostituite dalle seguenti: <<integrazione finanziamento per realizzazione tratto Portis- Venzone (lotto n. 1)>>.

10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna del Gemonese il finanziamento già concesso per l'importo di 150.000 euro, ad integrazione del finanziamento per la realizzazione del lotto n. 1 del tratto Portis-Venzone.

10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna del Gemonese inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

l) Dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

<<10 bis. Al comma 36 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), le parole: <<per la progettazione relativa alla realizzazione di un>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la realizzazione del primo stralcio funzionale del>>.

10 ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Morsano al Tagliamento il finanziamento già concesso per l'importo di 500.000 euro, per la realizzazione del primo stralcio funzionale del collegamento stradale tra la SP 13 (di Cordovado) e la SP 40 (del Ponte di Madrisio).

10 quater. Per le finalità di cui al comma 10 ter entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Morsano al Tagliamento inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (8 bis.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8 bis

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

<<1. Per perseguire gli obiettivi generali della sicurezza energetica e dell'indipendenza energetica, con riferimento all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) e agli altri elementi già evidenziati dal piano energetico regionale (PER) di cui al decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 167 (articolo 5, comma 11, legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19. Piano energetico regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi di programma con i Comuni che hanno acquisito beni statali dismessi per lo sviluppo di una rete di impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale.

2. Per perseguire gli obiettivi generali della sicurezza energetica e dell'indipendenza energetica, con riferimento all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) e agli altri elementi già

evidenziati dal piano energetico regionale (PER), l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche tramite FVG Energia S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g bis) della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), a promuovere accordi di partenariato con il settore privato per l'erogazione di servizi di alta qualità da parte dei soggetti del settore privato e a tariffe agevolate, nel rispetto della vigente legislazione, per i residenti dell'area interessata nel rispetto della vigente legislazione e ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

3. L'Amministrazione regionale, d'intesa con lo Stato e l'Agenzia del demanio, può destinare alla rete di impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale i beni, già mappati, che rappresentano il patrimonio militare dismettibile dello Stato (INA) e quello nella disponibilità dell'Agenzia del demanio che non abbia funzionalità governative, per i quali si procede all'acquisizione ai sensi degli articoli 37 bis e seguenti della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

4. L'Amministrazione regionale può mettere a disposizione gli impianti di cui ai commi 1, 2 e 3 per le configurazioni della Comunità energetica rinnovabile (CER) regionale come definite dall'articolo 4, commi 19 e 19 bis della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) in materia di comunità energetiche rinnovabili.

5. I beni oggetto dello sviluppo di reti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono individuati con deliberazione di Giunta regionale, concordata tra le strutture competenti in materia di energia e in materia di patrimonio.

6. L'adozione della deliberazione di Giunta regionale, concordata tra le strutture competenti in materia di energia e in materia di patrimonio attua quanto previsto dall'articolo 37 quinquies, comma 2, lettera a) della legge regionale 10/2017.>>.

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

LIGUORI, CAPOZZI, MORETUZZO, PUTTO, MASSOLINO, BULLIAN

Emendamento modificativo (8 ter.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 8 bis inserito il seguente

<<Art. 8 ter

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. I procedimenti di cui al presente. Capo sono completati anche in caso di premorienza del richiedente e la concessione del contributo può avvenire ai sensi dell'articolo. 54 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

3 ter. Per contributi concessi a fronte di costi già sostenuti, in caso di premorienza del richiedente, al termine della procedura valutativa, l'eventuale contributo è riconosciuto agli eredi.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: con il presente emendamento si intende garantire maggiore certezza giuridica e tutela dei diritti in caso di premorienza del richiedente durante lo svolgimento di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi regionali. In particolare, viene chiarito che i procedimenti devono comunque essere portati a termine anche in caso di decesso del richiedente, mentre per i contributi già oggetto di spese sostenute, una volta conclusa la fase valutativa, l'eventuale contributo spettante è riconosciuto direttamente agli eredi, La norma offre una risposta concreta alle situazioni in cui il decesso del beneficiario potrebbe, altrimenti, precludere l'accesso legittimo alle somme dovute. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.